

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE QUARTA CIVILE
UFFICIO FALLIMENTI

N. ~~13~~/2020 C.P. e N. 87/2020 PREFALL

Il Tribunale di Bari / sezione 4a civile - ufficio fallimenti in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Raffaella Simone - Presidente

dott. Nicola Magaletti - Giudice

dott. Rosanna Angarano - Giudice relatore

a scioglimento della riserva di cui alla udienza collegiale del 19 aprile 2021 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Di inammissibilità del concordato preventivo proposto da [redacted] spa BA - 596710 esercente attività “riguardanti le lotterie, le scommesse le sale da gioco” con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) via Provinciale per Adelfia km 3,5

FATTO E DIRITTO

I. Con ricorso depositato il 17 luglio 2020 la [redacted] srl, in pendenza delle procedure prefallimentare iscritta a ruolo su istanza della Procura della Repubblica di Bari il 28 febbraio 2020, depositava domanda di concordato preventivo ex art. 160 co. 6 l. fall.; di conseguenza l'istanza prefallimentare veniva riunita alla procedura di concordato. In data 20 novembre 2020 la società debitrice depositava il piano e la proposta. Con decreto collegiale depositato il 02 marzo 2021 il Tribunale, assegnando il termine di quindici giorni di cui all'art. 162 co. 1 l. fall., chiedeva chiarimenti sui seguenti profili: insufficienza dell'attivo rispetto a quanto prospettato nel piano a seguito della revoca della proposta di acquisto della azienda formulata da un terzo al prezzo di € 4.500.000 a fronte della stima della medesima per la minore somma di € 3.025.000,00; insufficienza del fondo contenzioso tributario inserito nel piano per € 120.000,00, rispetto alla pretesa tributaria oggetto di accertamento dell'Ufficio per oltre 37 milioni di euro, ovvero non congruità dei criteri di appostamento del debito in contenzioso; inadeguatezza della motivazione in ragione della quale si era attribuito alcun valore al “Magazzino di prodotti finiti”, iscritto in bilancio per € 2.321.972,50; inadeguatezza della motivazione in ragione della quale non si era attribuito alcun valore ai crediti diversi nei confronti di [redacted] per € 123.571,31 e nei confronti di [redacted] per € 450.720,24. - incompleta esposizione della situazione debitoria derivante dai rapporti di lavoro dipendente. Contestualmente veniva fissata la udienza del 12 aprile 2021 ex art. 162 secondo co. 1. fall. In data 16 marzo 2021 la società depositava i chiarimenti; con nota del 02 aprile 2021 la Procura della Repubblica insisteva sull'istanza di fallimento. In data 09 aprile 2021 la società depositava ulteriore modifica del piano; All'udienza del 12 aprile 2021 il Tribunale concedeva

termine per repliche sulla memoria della Procura che venivano ritualmente depositate il 16 aprile 2021. All'udienza del 19 aprile 2021 il Tribunale riservava la decisione.

II. La domanda di concordato è inammissibile. Sussistono, altresì, i presupposti per la dichiarazione di fallimento come da separata e contestuale sentenza.

1. Il piano oggetto di esame.

Deve escludersi l'ammissibilità dell'integrazione e della documentazione depositata dalla società debitrice, unitamente ad un'istanza di modifica del piano, in data 09 aprile 2021.

1.1. L'art. 162 co.1 l. fall. attribuisce al Tribunale la facoltà di concedere al debitore un termine "non superiore a quindici giorni" per integrazioni al piano. Il termine deve ritenersi anch'esso perentorio in quanto una diversa interpretazione risulterebbe in contrasto con l'intera disciplina della fase procedimentale che si apre a seguito del deposito di una domanda di concordato con riserva. Infatti, il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l. fall. per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e mutua la sua disciplina dall'art. 153 cpc., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice. Pertanto, in ragione della natura decadenziale alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria (Cass.6277/2016). Un'interpretazione sistematica degli artt. 161 e 162 l. fall. induce ad escludere che al debitore sia consentito di introdurre modifiche del piano addirittura oltre il termine assegnato al fine esclusivo di fornire chiarimenti.

1.2. Anche a voler considerare il termine ordinatorio la parte avrebbe dovuto chiederne la proroga prima della sua scadenza. I termini ordinatori possono essere prorogati ai sensi dell'art. 154 cpc solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, potendosi ammettere una eventuale ulteriore proroga - sia per l'effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della scadenza dal diritto di compiere l'attività che ne consegue - subordinatamente alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi. Tale principio, rispettoso delle esigenze di difesa in quanto rimette alla presenza di gravi ragioni, riconosciute con prudente apprezzamento dal giudice, è certamente applicabile al procedimento di concordato preventivo che, in presenza di istanza di fallimento è scandito da una rigorosa sequenza temporale

1.3. Va, ancora valutata la rilevanza della produzione integrativa fatta dalla debitrice in prossimità dell'udienza ex art. 162 co. 2. L. fall. quale eventuale nuova domanda di concordato preventivo "pieno" meritevole di una distinta disamina della sua ammissibilità. Poiché l'unica preclusione posta dalla legge al debitore che abbia presentato una domanda di concordato "con riserva" è di avanzare nel biennio una nuova domanda dello stesso tipo ne deriva che in pendenza della prima domanda, ovvero prima che intervenga la relativa declaratoria di inammissibilità, il debitore possa presentare un'autonoma istanza di concordato. La Cassazione, tuttavia, ha individuato i limiti della facoltà di

presentazione della domanda di concordato pieno in pendenza del procedimento "con riserva". Poiché rispetto al medesimo imprenditore e alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, qualora la procedura di concordato sia pendente non è configurabile un'ulteriore domanda di ammissione avente carattere di autonomia; (cfr. Cass. n. 495/2015); ciononostante il proponente, in pendenza dell'udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità e per l'esame di eventuali istanze di fallimento, ha la possibilità di depositare una nuova domanda di concordato, così detto pieno, qualora vi sia l'inequivoca volontà di rinunciare a quella con riserva in precedenza depositata e sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario, nel senso ricostruito da Cass. ss.uu. n. 9935/2015. Nei caso di specie non si rinviene alcuna volontà di rinunciare alla domanda originaria, sicché la modifica del piano si risolve in un'inammissibile violazione dei termini perentori.

2. Il credito contestato.

Limitato l'esame al piano ed ai chiarimenti ritualmente depositati, la questione di primario rilievo in ragione dell'impatto economico incontestabilmente incompatibile con il piano, attiene al trattamento riservato dalla società debitrice al credito vantato dalla Agenzia delle Entrate, a seguito dell'avviso di accertamento oggetto di contestazione e sui limiti del tribunale in ordine al sindacato sul trattamento riservato al credito sotto il profilo della sua rilevanza in termini di fattibilità giuridica e/o fattibilità economica.

La debitrice nel paragrafo 4 della proposta depositata il 20 novembre 2020 ha puntualmente ricostruito le vicende relative al credito in questione. Questo trova titolo in due intimazioni di pagamento notificate dalla Agenzia delle Entrate e Riscossione precisamente la n. n. 01420199018938682/000 notificata in data 6.11.2019 per l'importo di € 36.405.414,06 e la n.0142019090188943235/000 notificata in data 18 novembre 2019 per l'importo di € 965.491,07, Entrambe le dette intimazioni sono state notificate ad ██████████ in qualità di cedente dell'azienda di cui era titolare l'██████████ in quanto ritenuta responsabile in solido del debito erariale a carico di quest'ultima ex art. 14, co.4 dlgs. 472/1997. Ai sensi della norma citata, il cessionario dell'azienda è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. La responsabilità del cessionario, tuttavia, non è soggetta alle limitazioni previste dalla norma qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, così come contestato alla ██████████ srl. A seguito dell'impugnazione del detto avviso di accertamento, con sentenza n. 1079 del 12 ottobre 2020 la commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso della debitrice. Alla data della riserva del 19 aprile 2021 non era stata ancora deliberata l'istanza di sospensione.

2.1. Il trattamento del credito nel piano concordatario

A fronte di tale debito la società ha appostato nel piano un fondo rischi di € 120.000/00, stimato in ragione del valore della cessione dell'azienda sul presupposto che non vi fosse stata alcuna frode nella cessione. Tale trattamento veniva corroborato dai pareri *pro veritate* resi dall'Avv. Carlo [redacted] dal prof. [redacted], in data 15 e 17 settembre 2020; da un secondo parere del prof. [redacted] del 31 ottobre 2020, successivo alla sentenza. In sede di chiarimenti depositati ai sensi dell'art. 162 l. fall. la società ribadiva la correttezza dell'appostamento nel fondo rischi e corroborava l'assunto con ulteriore parere del prof. [redacted]

La relazione ex art. 161 co. 3 L. Fall. si riportava ai pareri *pro veritate* resi dai professionisti indicati confermando la correttezza dell'appostamento di un fondo rischi di € 120.000/00 parametrato esclusivamente sul valore dell'azienda. Si attestava, in ogni caso, la non fattibilità del piano in caso di accoglimento delle ragioni della Agenzia delle Entrate.

2.2. Le valutazioni del Tribunale sul credito contestato

2.2.1. Il trattamento riservato dalla debitrice al credito in esame non è conforme al costante orientamento della Cassazione in merito ai crediti contestati. In fattispecie del tutto analoghe a quella in esame la Cassazione ha reiteratamente affermato che “la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude, nel concordato preventivo, il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe a essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore e oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, a una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio (v. Cass. n. 5689/2017, 13284/12 e n.13285/12). La ragione del principio risiede nel fatto che l'omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti, ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l. fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale. Inoltre la stessa omissione altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto.

2.2.2. La valutazione di ammissibilità deve necessariamente avere riguardo alla omologabilità del piano. Nel giudizio di omologazione il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale la verifica dell'esistenza e della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell'assenza di atti o fatti di frode ed, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione. Le valutazioni di cui al capo precedente in ordine al

trattamento dei crediti contestati in sede di ammissione è del tutto in linea con il trattamento di questi ultimi in sede di omologazione e con la necessità con l'omologazione del piano di accantonare comunque le somme oggetto di credito tributario contestato.

L'art. 90 dpr n. 602/1973, rubricato "Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata" dispone che se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti "agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" I riferimenti normativi non sono stati adeguati; tuttavia, il rinvio va inteso all'attualità agli artt. 176 e 180, co. 6 l. fall. La prima disposizione prevede tuttora che il giudice delegato ammetta provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi; la seconda norma dispone, a sua volta, che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo. È orientamento comune che il tribunale nell'omologare il concordato, ha il potere di disporre e di quantificare gli accantonamenti, ma anche di non prescriverli, ove reputi, all'esito di una valutazione di natura incidentale, che il credito o i crediti contestati non siano esistenti. Si osserva in proposito che, ove si reputasse, al contrario, la necessità di disporre comunque l'accantonamento, le conseguenze sarebbero inaccettabili, poiché qualunque pretesa di un qualsivoglia soggetto, potrebbe paralizzare l'omologazione di un concordato. Con riguardo ai crediti tributari, tuttavia, vige la norma speciale di cui all'art. 90 citato in ragione della quale, con orientamento condiviso dalla Cassazione, deve ritenersi che il tribunale sia tenuto ad operare l'accantonamento, in via provvisoria. Osserva la Suprema Corte che "Secondo le regole della legge fallimentare, quindi, alla stregua del comma 6 dell'art. 180 legge fall. opererà, per i debiti tributari contestati, un obbligo di accantonamento di somme, alle condizioni stabilite dal tribunale. Orbene, è pur vero che, nel sistema della rinnovata legge fallimentare, è il debitore che, nel predisporre il concordato, ha il potere di decidere a quale creditore offrire il soddisfacimento del suo diritto, e che il giudice del concordato non ha il potere di sostituirsi a lui e di determinare l'an ed il quantum del credito, essendo il relativo potere di cognizione rimesso al giudice competente in via ordinaria: ma, ove quest'ultimo sia il giudice tributario, la devoluzione della controversia a quella sede ed il disposto, con essa coerente, dell'art. 90 d.P.R. n. 602 del 1973 impongono di operare l'accantonamento. (cass. N. 15414/2018).

2.2.3. Anche a voler disattendere l'arresto della Corte di legittimità, ritenendo l'accantonamento non obbligatorio, la prognosi da eseguirsi in sede di ammissione non può ignorare la successiva

verifica demandata al tribunale dall'art. 180 co.6 l. fall. Nel caso in esame, infatti, non si è in presenza di una mera pretesa, bensì di un credito tributario che, allo stato, trova titolo in un accertamento la cui validità è stata confermata da una sentenza che, se pure resa in primo grado e non passata in giudicato, e in pendenza dell'istanza di sospensione, al momento del deposito del piano, ed anche dei chiarimenti, era immediatamente esecutiva. Resta, pertanto, irrilevante la critica mossa da parte della dottrina al principio affermato dalla Cassazione che – ove preso nella sua assolutezza - non consentirebbe al debitore di tener fuori dal piano crediti manifestamente inesistenti.

2.2.4. I criteri di appostamento del credito nella situazione patrimoniale e nella attestazione di cui all'art. 161 l. fall non appaiono conformi alle regole che governano la redazione dei bilanci.


La disciplina contabile nazionale è costituita dalle disposizioni di cui agli artt. 2423 ss e dai principi contabili nazionali emanati dall'organismo Nazionale di Contabilità (OIC)

Non caso in esame vi è violazione dell'art. 2424 bis cc che fissa i criteri degli accantonamenti per rischi ed oneri. Inoltre, sebbene l'attestazione rechi nelle premesse la precisazione che le valutazioni rese sono governate dal principio di prudenza, vi è stata violazione del principio oic 31 che illustra i criteri secondo i quali vanno trattate le passività potenziali distinguendole in ragione del rischio probabile, possibile o remoto e che impone l'appostamento in fondo rischi per le passività probabili e di stima attendibile e di adeguata informativa ove il rischio si ritenuto solo possibile.

Ritiene il Collegio che a seguito della sentenza di primo grado, la cui cogenza non consente di valutare il credito come rischio solo possibile, la società fosse onerata di appostare il medesimo nel fondo rischi, atteso che il medesimo è, altresì, caratterizzato da una stima attendibile.

2.2.5.In ogni caso, anche a voler trattare il rischio come “possibile” va rilevata l'inadeguatezza del corredo informativo fornito dall'attestatore. L'accesso alla procedura di concordato è incentrato, oltre, che sul piano in obblighi di documentazione ispirati ad una rappresentazione agevole della situazione patrimoniale e della effettiva superabilità dello stato di crisi. Il così detto corredo informativo condiziona l'ammissibilità della domanda e va sottoposto ad un vaglio, non solo di completezza ma anche di idoneità allo scopo di fornire ai creditori una rappresentazione adeguata. E' in risposta all'esigenza informativa dei creditori chiamati a votare la proposta che l'art. 161 co. 3 prescrive che il piano debba essere accompagnato dall'attestazione di veridicità dei dati aziendali e fattibilità.

A parere del Collegio l'attestazione è del tutto inadeguata a rappresentare adeguatamente ai creditori la reale situazione della società rispetto al credito tributario. E' pacifico che la disciplina del bilancio di esercizio va applicata in quanto compatibile anche alla relazione ex art. 161 co.1 lett. a). l. fall. Il principio della prudenza impone la iscrizione in fondo rischi del certo e del probabile e la illustrazione in nota integrativa del possibile. Nell'attestazione occorre, pertanto, che i debiti che



non hanno meritato l'appostamento nel fondo rischi siano oggetto di puntuale indagine al fine di assicurare una completa informativa ai creditori. Detta disamina, infatti, è necessaria per compensare il mancato inserimento nel fondo rischi.

Non compete all'attestatore aderire all'una piuttosto che all'altra tesi giuridica sottesa al contenzioso pendente, quanto, piuttosto, rappresentare in modo completo gli scenari possibili. Ciò nel caso in esame è del tutto omesso. Sul punto l'attestatore si è limitato a condividere l'appostazione di un fondo rischi di € 120.000/00, parametrato al valore dell'azienda, ed escludendo l'ipotesi della frode, pure accertata già con sentenza, riportandosi ai pareri resi, ma, a ben vedere, fornendo informazioni nemmeno in linea con il parere *pro veritate* fornito dal prof. ██████████

Si osserva in proposito che il parere reso dall'Avv. ██████████ (per altro versato nel fascicolo telematico privo di sottoscrizione) come anche il parere reso dal prof. ██████████ sono antecedenti alla sentenza resa. Il parere integrativo reso dal prof. ██████████ dopo la sentenza di primo grado conteneva precisazioni che non sono state riportate nell'attestazione. Il professionista, infatti, precisava che a norma dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 nella formulazione modificata dall'art. 9 d.lgs. n. 156/2015, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso. Si aggiungeva che in virtù del d.l. 129/2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale i termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell'Agente della riscossione erano differiti e dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Nel parere di precisava che veniva in tal modo neutralizzato, almeno per l'annualità in corso, l'effetto cogente del prelievo in pendenza di giudizio, che – in assenza di ulteriori interventi emergenziali di analogo tenore – avrebbe dovuto essere invece rilevato nella successiva annualità, proprio per effetto della ripresa dell'azione riscossiva nel mese di gennaio 2021 e che, nelle more, poteva essere attivata la tutela cautelare. Di dette informazioni, volte a rappresentare che in assenza di una sospensione cautelare, il credito sarebbe divenuto esigibile, nessuna esplicazione è stata riportata nell'attestazione.

Anche sul merito delle questioni oggetto del contenzioso tributario il corredo informativo appare del tutto carente. I pareri *pro veritate* esaminano nel merito le questioni oggetto del contenzioso ovvero 1) L'ammissibilità del motivo di opposizione successivo al ricorso; la necessità della notifica al cessionario della cartella di pagamento; la sussistenza dei presupposti della cessione in frode.

Il corredo informativo reso ai creditori – anche a voler ritenere che il medesimo sia comprensivo dei pareri *pro veritate* che nemmeno risultano espressamente menzionati – appare oltremodo lacunoso in quanto non si fa carico, quanto meno per le due prime questioni, di menzionare la giurisprudenza

di legittimità sul punto che, allo stato, è attestata in senso opposto a quanto sostenuto nei medesimi. (Cass. N. 19616/2018 sulla questione sub 1) e Cass. N. 26480/2020 sulla questione sub 2)).

Quanto alla natura fraudolenta della cessione, nessun cenno è contenuto nel parere dell'prof. ██████████ e tantomeno nell'attestazione ex art. 161 l. fall. alle argomentazioni spese in sentenza al fine di corroborare l'assunto della cessione in forde.

Osserva il Collegio che un parere su un credito litigioso, già oggetto di una sentenza di primo grado favorevole al creditore, che affronta le sole questioni favorevoli al debitore senza affrontare gli argomenti spesi in sentenza ha piuttosto l'apparenza di un atto di parte, inidoneo a rappresentare fedelmente ai creditori la portata della controversia in corso.

3. L'indagine del tribunale

Le valutazioni sopra espresse rientrano nel controllo del tribunale e nel conseguente giudizio di fattibilità giuridico/economica rimesso al medesimo secondo il ben noto orientamento delle Sezioni Unite come chiarito dalle successive pronunce. Per altro, è la stessa attestazione a precisare che l'inclusione del debito nel piano renderebbe inattuabile il medesimo

3.1 Le sezioni unite nella sentenza n. 1521/13 hanno affermato il principio per cui il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sulla proposta di concordato. Il sindacato di fattibilità non resta escluso dall'attestazione del professionista. La stessa Cassazione, nelle più recenti pronunce, ha precisato che il controllo del tribunale va inteso in rapporto a quanto precisato a proposito della verifica della causa concreta del concordato stesso e che il medesimo, realizzandosi in "applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo" deve attuarsi mediante la diretta verifica della "effettiva realizzabilità della causa concreta" da intendersi "come obiettivo specifico perseguito dal procedimento", donde essa non ha un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata ed ha posto l'attenzione sul fatto che "l'esplicito riferimento alla causa concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l'idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il soddisfacimento dei crediti rappresentati. Ciò significa che la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità. Evidenzia la Cassazione che, così inquadrato il perimetro nel quale le sezioni Unite intendevano collocare il controllo del tribunale "non è esatto porre a base del giudizio una *summa divisio* tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito) e un controllo di fattibilità economica (sempre vietato). Il giudice, in verità, è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza (nozionistica) appena richiamata serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non

incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. Tanto vuol dire non solo che non è vero che il controllo di fattibilità economica, per usare l'espressione fin qui impiegata, sia in sé vietato (v. Cass. n. 11497-14 e, da ultimo, Cass. n. 26329-16). Vuol dire anche che, nella prospettiva funzionale, è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile. E' difatti riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi" (Cass. n. 19928/2017)

Il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

3.2. Ciò posto, osserva il Collegio che la predisposizione di un piano che si fonda su una situazione patrimoniale redatta in difformità ai principi che regolano la predisposizione dei bilanci implica di per sé la violazione di legge integrando una ipotesi di non fattibilità giuridica del piano.

La mancata appostazione del credito nel fondo rischi, nonostante la sentenza di primo grado, allo stato non sospesa, favorevole alla Amministrazione creditrice non è conforme al principio di cui all'art. 31. Anche a voler ritenere – con un giudizio meramente quantitativo che a fronte di una sentenza favorevole e di una sentenza sfavorevole – il credito fosse possibile e non probabile, difetta la completezza della informativa. Quest'ultima, avrebbe dovuto farsi carico di tutti motivi adottati in sentenza non potendosi fermare all'esame dei soli vizi formali, ancorchè ritenuti dirimenti. La lacunosità della informativa, tale da poter ritenere del tutto inesistente la medesima ha di fatto portato a trattare il credito come improbabile a dispetto di una esistenza che ne aveva riconosciuto l'esistenza e che avrebbe dovuto indurre, se non all'appostamento del fondo rischi, certamente ad una completa informazione sulle questioni controverse

3.3. Se al tribunale non è consentito il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili è certamente permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso, sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass. nn 5653/2019, 5825/2018, 7959/2017, 2130/2014, 12549/2014). La incompleta rappresentazione del passivo, veicolata attraverso un'informativa solo apparente,

rientra a pieno titolo nella valutazione del tribunale ove la esatta rappresentazione dei fatti comporterebbe la assoluta non fattibilità dl piano. Va ribadito, in proposito, che la attestazione di fattibilità compiuta dal professionista nei casi crediti sub iudice non può prescindere da una adeguata rappresentazione del contenuto della domanda e da una puntuale esposizione delle circostanze che prognosticamente consentono di ipotizzare la vittoria in giudizio del proponente. Osserva in proposito la Cassazione che il rinvio compiuto dall'attestatore al parere di un legale non può ritenersi dirimente atteso che, anche a voler ipotizzare l'ammissibilità di una motivazione della attestazione compiuta *per relationem* , occorre che il medesimo rechi notizie tanto articolate da consentire la acquisizione di un quadro della controversia idoneo alla formulazione di un giudizio in chiave di futura probabilità. Diversamente, il Tribunale non svolgerebbe il compito che gli è attribuito di garantire la adeguatezza dei contenuti informativi della proposta funzionale ad una votazione consapevole del ceto creditorio che, solo dinanzi ad una rappresentazione completa e coerente, può svolgere il sindacato di convenienza che evidentemente gli compete. (Cass. n. 109928/2017 ove il collegio, condividendo le valutazioni del PG ha ritenuto “del tutto non condivisibile l'assunto della ricorrente la quale sostiene che le corti di merito avrebbero dovuto valutare esclusivamente la fattibilità giuridica delle azioni pendenti ma non esaminarne le probabilità di successo alla stregua del contenuto informativo della attestazione”).

PQM


DICHIARA inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società in epigrafe.

PROVVEDE sull'istanza di fallimento come da separata sentenza

Così deciso nella Camera di Consiglio del 03 maggio 2021

Il Giudice rel/est.

Rosanna Angarano



Il Presidente

Raffaella Simone



03/05/2021
Tesei
M. G. M. G. M.